



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO** relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004

**Codice della proposta:** COM(2023) 217 final del 28/04/2023

**Codice interistituzionale:** 2023/0124(COD)

– **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero della Salute

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- Nella valutazione del 2019 del regolamento sui detersivi è stata individuata una serie di punti deboli emersi dall'adozione della legislazione nel 2004. Il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche ha evidenziato la complessità del quadro normativo dell'UE in materia di sostanze chimiche. Tale complessità è stata attribuita all'elevato numero di atti legislativi specifici per prodotto e per settore, con collegamenti reciproci incorporati. Il controllo dell'adeguatezza ha inoltre evidenziato un certo margine di semplificazione nella comunicazione delle informazioni di etichette sovraccaricate agli utilizzatori dei prodotti e ha rilevato che l'uso di strumenti innovativi per la comunicazione delle informazioni sui prodotti non è attualmente ottimale. quadro normativo.

- 

- *Proposte correlate:*

**Etichettatura:** i consumatori ricevono le informazioni necessarie al momento dell'acquisto di ricariche di detersivi e che le norme siano uniformi per i fabbricanti di detersivi, inoltre si introduce l'etichettatura digitale per le ricariche di detersivi: tutte le informazioni da riportare in etichetta ai sensi del regolamento sui detersivi, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio, possono essere fornite attraverso un'etichetta digitale. La semplificazione potrebbe essere ottenuta etichettando una sola volta in conformità delle norme più rigide oppure eliminando le disposizioni duplicate dal regolamento sui detersivi. Optando per l'etichettatura digitale, i fabbricanti beneficerebbero anche della possibilità di fornire determinate informazioni solo attraverso l'etichetta digitale. I fabbricanti potranno apporre etichette digitali sui loro prodotti solo quando saranno applicati i principi obbligatori per l'etichettatura digitale.

**Prodotti per la pulizia microbica:** si propone l'introduzione di obblighi di gestione del rischio per tali prodotti. Questi includono criteri generici per l'uso dei microbi nei detersivi, prescrizioni di etichettatura, alcune restrizioni sull'uso dei microbi e una clausola di revisione.

**Scheda tecnica degli ingredienti:** si propone di abolire solo l'obbligo duplicato di fornire una scheda tecnica sugli ingredienti per i detersivi pericolosi e di mantenerlo per i detersivi non pericolosi ai sensi del regolamento sui detersivi.

- *Riferimenti:*

L'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità sarà efficace nel ridurre la quantità di detersivi e tensioattivi non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online. Il regolamento garantirà che un detersivo o un tensioattivo presentato alla dogana sia immesso in libera pratica e commercializzato sul mercato dell'Unione solo se dispone di un corrispondente passaporto del prodotto. Ciò porterà a significativi miglioramenti in termini di efficienza sia per le autorità di vigilanza del mercato che per le autorità doganali, senza imporre costi sproporzionati all'industria. I requisiti tecnici applicabili saranno gli stessi del passaporto del prodotto proposto nell'ambito della proposta sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per evitare di duplicare gli sforzi di digitalizzazione del settore e garantire l'interoperabilità con i passaporti del prodotto creati nell'ambito di altre normative dell'Unione.

- *finalità generali:*

La valutazione del regolamento detersivi (CE) 648/2004 ha evidenziato una serie di punti deboli e ambiti che necessitano di ulteriore miglioramento, che sono emersi durante l'applicazione pratica del regolamento dalla sua adozione nel 2004. Sono state individuate, in particolare, alcune sovrapposizioni tra il regolamento sui detersivi e altri atti legislativi dell'UE in materia di sostanze chimiche (in particolare il regolamento CLP, il regolamento sui biocidi e il regolamento REACH). Tali sovrapposizioni spesso portano a duplicazioni delle prescrizioni di etichettatura dei detersivi che, da un lato, comportano un onere inutile per l'industria dei detersivi. Le sovrapposizioni mettono inoltre a rischio l'efficacia della comunicazione delle informazioni sulla sicurezza e sull'uso ai consumatori, in quanto si traducono in etichette sovraccaricate con testi poco chiari e ripetitivi. Dalla valutazione è inoltre emerso che attualmente l'uso di strumenti digitali innovativi per la comunicazione di tali informazioni non è ottimale.

- *elementi qualificanti ed innovativi.*

Uno degli obiettivi principali della presente iniziativa è quello di semplificare le norme applicabili ai detersivi e ridurre l'onere normativo per i fabbricanti di detersivi.

- Con la semplificazione e la razionalizzazione delle prescrizioni di etichettatura si ridurrà l'onere normativo per gli operatori economici, in quanto sarà più facile per loro rispettare le norme.
- Con l'abolizione della scheda tecnica degli ingredienti per i detersivi pericolosi si otterrà un risparmio sui costi di 7 milioni di EUR all'anno.
- La proposta inoltre abolisce il coinvolgimento obbligatorio dei laboratori approvati che dovevano eseguire le prove ai sensi del regolamento.
- La proposta elimina l'obbligo per i fabbricanti di detersivi e tensioattivi di essere stabiliti nell'UE. Tuttavia l'introduzione del passaporto del prodotto e le nuove disposizioni per la vigilanza del mercato dei detersivi garantiranno che tutti i detersivi e i tensioattivi immessi sul mercato dell'UE rispettino le prescrizioni, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fabbricante.
- La facilitazione della vendita di ricariche dovrebbe generare un risparmio annuo sui costi per l'industria dei detersivi, grazie alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti di plastica. Sebbene non sia stato possibile quantificare il risparmio, nello scenario di riferimento si stima che sia pari a 3,3 milioni di EUR. Complessivamente, l'opzione prescelta dovrebbe generare un risparmio annuo sui costi di oltre 10 milioni di EUR per l'industria dei detersivi ogni anno.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione.*
- *La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

- *La proposta rispetta/non rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:*

Dalla valutazione del regolamento sui detersivi è emerso che il valore aggiunto di disporre di norme di armonizzazione per la messa a disposizione e l'immissione sul mercato dei detersivi è indiscutibile. Il regolamento sui detersivi ha contribuito a creare condizioni di parità per i fabbricanti di detersivi, rendendo più facile per le aziende il commercio transfrontaliero e fornendo risultati positivi per la salute umana e l'ambiente. Lo stesso vale per i problemi individuati che non presentano caratteristiche nazionali o subnazionali specifiche ma che hanno un impatto a livello UE (ad esempio, la vendita di ricariche, i prodotti per la pulizia microbica, la mancanza di comprensione e consapevolezza dei consumatori sulle etichette delle sostanze chimiche).

**3. Rispetto del principio di proporzionalità**

- *La proposta rispetta/non rispetta il principio di proporzionalità in quanto:*

La proposta sostituisce un regolamento UE vigente. Essa si propone di eliminare il più possibile le sovrapposizioni normative ridondanti, così da alleggerire l'onere normativo senza compromettere l'attuale livello di protezione della salute e dell'ambiente. Anche la facilitazione della vendita delle ricariche e l'accettazione a livello normativo dell'etichettatura digitale produrranno tale effetto. Le nuove misure per i prodotti per la pulizia microbica si basano sulle più recenti conoscenze scientifiche relative agli effetti dei prodotti in questo mercato emergente. L'introduzione di un passaporto del prodotto contenente informazioni sulla conformità sarà efficace nel ridurre la quantità di detersivi e tensioattivi non conformi nel mercato dell'Unione, anche attraverso le vendite online.

**B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali****1. Valutazione del progetto e urgenza**

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto:*

La proposta di regolamento riguarda i detersivi e i tensioattivi immessi sul mercato da soli o contenuti nei detersivi. La proposta di regolamento inoltre continua a stabilire rigidi requisiti di biodegradabilità per i tensioattivi. Tuttavia, rispetto al regolamento (CE) n. 648/2004, è stata introdotta la possibilità di ampliare in futuro l'ambito di applicazione al fine di includere la biodegradabilità delle sostanze e delle miscele nei detersivi. L'ambito esteso comprende anche la digitalizzazione delle etichette dei detersivi e la sicurezza dei microrganismi nei detersivi. La proposta utilizza anche le definizioni generali della decisione n. 768/2008/CE25 e include definizioni aggiuntive in relazione al passaporto del prodotto, in linea con le definizioni stabilite nella proposta europea sui prodotti sostenibili. La definizione di ricarica è allineata a quella utilizzata nella proposta sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

- *Il progetto è di particolare urgenza per gli aspetti correlati alla vigilanza del mercato:*

Oltre al passaporto del prodotto, la presente proposta crea un quadro più chiaro per una migliore applicazione delle norme e conferma che il regolamento (UE) 2019/1020 continuerà ad applicarsi ai detersivi e ai tensioattivi. La proposta contiene inoltre disposizioni più dettagliate sulla vigilanza del mercato, basate sulla decisione n. 768/2008/CE. Inoltre una disposizione specifica basata sulla decisione n. 768/2008 fornisce motivi specifici per prendere provvedimenti rispetto a detersivi o tensioattivi che soddisfano i requisiti ma che rappresentano un rischio per la salute o l'ambiente. La disposizione conferisce alla Commissione il potere di adottare misure nei confronti di detersivi o tensioattivi specifici in determinate circostanze.

<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, ma ulteriori approfondimenti dovranno essere fatti per gli aspetti connessi all'archivio preparati pericolosi (notifica all'APP prevista dall'articolo 15 e dall'allegato XI del D.Lgs. n.65/2003) e ai laboratori di analisi di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015.
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>tempistica di adozione prevista:</i></li></ul> Al fine di valutarne l'efficacia, la Commissione monitorerà l'attuazione, l'applicazione e il rispetto di queste nuove disposizioni. A distanza di 5 anni dall'applicazione, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del regolamento. La proposta prevede inoltre la revisione dei requisiti di sicurezza per i microrganismi presenti nei detergenti e la possibilità di consentire l'utilizzo di più ceppi di microrganismi nei detergenti. Il regolamento proposto diventerà applicabile 2 anni e mezzo dopo la sua entrata in vigore, per consentire alla Commissione di preparare l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto e per dare ai fabbricanti e agli Stati membri il tempo di adattarsi alle nuove prescrizioni del regolamento. Sono previste disposizioni transitorie per i detergenti e i tensioattivi che sono stati prodotti conformemente al regolamento (CE) n. 648/2004, in modo che le scorte che si trovano nella catena di distribuzione o in magazzino presso il sito del fabbricante o dell'importatore al momento dell'entrata in applicazione del presente regolamento possano essere vendute. Il regolamento (CE) n. 648/2004 sarà abrogato e sostituito dal regolamento proposto.

## C. Valutazione d'impatto

<b>1. Impatto finanziario</b>
Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi relativi al progetto di norma di cui trattasi, in termini soprattutto di vigilanza del mercato.
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
Ulteriori approfondimenti dovranno essere fatti per gli aspetti connessi all'archivio preparati pericolosi (notifica all'APP prevista dall'articolo 15 e dall'allegato XI del D.Lgs. n.65/2003) e ai laboratori di analisi di cui all'Accordo Stato-Regioni Rep. Atti n. 88/CSR del 7 maggio 2015.
<b>3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali</b>
<i>Esempio:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i></li></ul>
<b>4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <i>costi di adeguamento: saranno necessari rafforzamenti degli Enti preposti alla vigilanza del mercato.</i></li><li>• <i>Si prospettano effetti positivi in termini di semplificazione burocratica/normativa.</i></li></ul>
<b>5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese</b>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

- *impatto positivo sulle normative di informazione per i cittadini, perché la semplificazione delle procedure rende le informazioni più dettagliate e più accessibili.*
- *Costi: per le aziende ci potrebbe essere un minore carico economico-finanziario, dovuto alla semplificazione dell'etichettatura e all'abolizione della scheda tecnica per i detergenti che già devono fornire la scheda dati di sicurezza.*



## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

<b>Oggetto dell'atto:</b> Proposta di <b>REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</b> relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004
<b>Codice della proposta:</b> COM(2023) 217 final del 28/04/2023 <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0124(COD) – <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero della Salute

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>
<b>Articolo 7 Obblighi dei fabbricanti</b>	notifica all'APP prevista dall'articolo 15 e dall'allegato XI del D.Lgs. n.65/2003	Il processo di comunicazione delle SDS e della scheda tecnica degli ingredienti è coordinato dall'ECHA tramite il PNC (poison centre notifications)  REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1677 DELLA COMMISSIONE  del 31 agosto 2020  che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele al fine di migliorare la praticabilità delle prescrizioni di informazione in materia di risposta di emergenza sanitaria.
Articolo 21 Controlli doganali relativi al passaporto del prodotto		Necessaria formazione degli addetti alla vigilanza

Non vi sono ulteriori commenti in merito, essendo la proposta in parola la modifica del reg (CE) 648/2004, già in vigore in Italia; gli aggiornamenti proposti non impattano sulle norme nazionali.